

Itticoltura

La pesca e la caccia, visto che *manca l'attività dell'uomo per quanto riguarda la cura e lo sviluppo degli esseri animali pescati o cacciati*, non sono mai state considerate dalla legislazione italiana come facenti parte dell'attività agricola. Quando, però, il Trattato di Roma, all'art. 32 (*ora art. 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*), ha compreso tra i prodotti agricoli, accanto ai prodotti del suolo e dell'allevamento, quelli della pesca, il sistema giuridico italiano si è trovato a vivere due diverse normative a seconda che si fosse trattato di applicare disposizioni nazionali o comunitarie sulla cattura e raccolta dei pesci nei fiumi, nei laghi e nel mare.

Per questo il Parlamento ha delegato il Governo di disciplinare l'attività di pesca come equiparata all'attività agricola. Ciò è avvenuto con D Lgs. 226/2001, che all'art. 2 equiparava l'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo, per cui, anche chi non cura il ciclo biologico dei pesci ma esercita l'attività di pesca professionale, diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci è, per il diritto, nella stessa situazione dell'agricoltore la cui caratteristica è, invece, la cura e lo sviluppo di esseri vegetali e animali. Non si tratta, quindi, di un'identità, ma di un'equiparazione ai fini della disciplina giuridica.

La nuova definizione di imprenditore ittico (prima riportata nel D Lgs. 226/2001) è oggi contenuta nel D.Lgs. 4/2012, recante *«Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura»*. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse.

Quanto alla pesca professionale, l'art. 2 del DLgs. 4/2012 fornisce la relativa definizione, secondo cui la pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta *alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca*.

Secondo quanto disposto dal comma 2 della stessa norma, come sostituito dal DL. 83/2012, conv. in L. 134/2012, rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui al citato art. 4, le seguenti attività:

- imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata «pesca-turismo»;
- attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo».

Il comma 2bis della norma in esame, inserito dal D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, infine, definisce le *attività connesse alla pesca professionale*, innovando rispetto alla disciplina contenuta nel DLgs. 226/2001 attraverso l'eliminazione dal novero di tali attività di quelle riferite alla prima lavorazione e alla conservazione a bordo, che diventano a pieno titolo attività professionali (non più connesse).

All'imprenditore ittico, al quale vengono considerate applicabili le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo, viene equiparato l'acquacoltore. Non viene più riportata, invece, l'equiparazione tra imprenditore ittico e gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici e tra le imprese di acquacoltura e l'imprenditore ittico.